



REGIONE
ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

UFFICIO Coordinamento e Pianificazione nel Settore Forestale

Via Salaria Antica Est n. 27B – 67100 L'Aquila

e- mail: dpd021@regione.abruzzo.it – PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it

L'AQUILA, li 12 gennaio 2023

Agli **Uffici Territoriali Foreste e Demani**
del Servizio Foreste e Parchi di

- **Chieti**
- **Penne (PE)**
- **Avezzano (AQ)**

Alla Federazione Regionale degli Ordini dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali
dell'Abruzzo - Teramo

protocollo.odaf.abruzzo@conafpec.it
info@agronomiforestaliabruzzo.it

All'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali di L'Aquila

protocollo.odaf.laquila@conafpec.it

All'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali di Teramo

protocollo.odaf.teramo@conafpec.it

All'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali di Chieti

protocollo.odaf.chieti@conafpec.it

All'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali di Pescara

protocollo.odaf.pescara@conafpec.it

e, p.c. Al Comando Regione Carabinieri Forestale
Abruzzo e Molise

“ Ai Comandi Gruppo Carabinieri Forestali di
L'AQUILA, TERAMO, CHIETI, PESCARA

OGGETTO: L.R. 4.1.2014 n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo” – Art. 35, c. 3, lett. c) – **Definizione dei livelli di progettazione “preliminare”, “definitivo” ed “esecutivo” in funzione del procedimento di autorizzazione dei tagli culturali.**

La presente circolare, da intendersi quale norma di servizio emanata allo scopo di uniformare le attività poste in essere dagli Uffici territoriali dipendenti dal Servizio scrivente nell'ambito dei procedimenti istruttori inerenti i tagli colturali di cui agli artt. 34 e 35 della LR 3/2014, è volta a definire i diversi livelli di progettazione che possono essere realizzati nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di cui all'articolo 35, comma 2 e comma 3, lettera c) della medesima.

Sull'argomento oggetto della presente, fra le disposizioni contenute nella Legge Regionale 4 gennaio 2014 n. 3 assumono particolare rilievo:

- l'articolo 2 - *Finalità*, con particolare riferimento al comma 2 lettera g) per quanto attiene al ruolo che la Regione assume in tema di tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti pubblici;
- l'articolo 22 - *Patrimonio silvo-pastorale degli enti locali*, con particolare riferimento ai commi 2 e 9, i quali dispongono che in mancanza dei Piani di cui agli articoli da 12 a 14 approvati e vigenti gli interventi selvicolturali interessanti il patrimonio silvo-pastorale degli enti locali sono eseguiti sulla base di un progetto esecutivo approvato dalla Regione;
- l'articolo 34 - *Taglio colturale*;
- l'articolo 35 - *Comunicazioni, dichiarazioni e autorizzazioni per interventi selvicolturali*.

Detti riferimenti normativi devono poi essere posti in relazione, al fine di individuare le corrette procedure da porre in essere per l'ottenimento delle autorizzazioni di cui trattasi, nell'ambito delle quali è compresa la redazione ed approvazione del progetto di intervento, con le disposizioni e la modulistica adottata dalla Regione Abruzzo con Determinazione Dirigenziale DH41/534 del 09 settembre 2014.

In tal senso **la presente integra e modifica parzialmente il modello "All. 3 - Domanda di autorizzazione per tagli colturali di superficie superiore a 3,00 ettari"** approvato con la summenzionata Determinazione Dirigenziale DH41/534/2014, per la parte nella quale sono definiti i livelli di progettazione "preliminare" e "definitiva/esecutiva" (note 1 e 2 in calce al modello).

Tenendo presenti gli articoli della L.R. 3/2014 sopra richiamati, per definire le procedure autorizzative occorre prima di tutto operare un primo necessario discrimine in funzione del soggetto proprietario delle superfici boscate oggetto di intervento, dato che per alcuni aspetti di non secondaria importanza le stesse sono differenti per gli Enti Locali e i terreni gravati da uso civico rispetto ai proprietari privati.

Nel caso di superfici di proprietà privata si applicano modalità e procedure previste nell'articolo 35 della L.R. 3/2014, che distingue le medesime in relazione all'estensione delle superfici interessate.

Nel caso di superfici di proprietà degli Enti Locali, di superfici boscate di cui all'articolo 11, lett. a) della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, per similitudine, di altri Enti pubblici, trova invece applicazione il richiamato articolo 22 della L.R. 3/2014, il quale dispone che nelle superfici di proprietà degli stessi, in assenza dei Piani di cui agli articoli 12, 13 e 14 della medesima, gli interventi possono essere autorizzati sulla scorta di un progetto esecutivo (c. 9).

La norma trova peraltro applicazione, per effetto di quanto disposto al c. 5, anche nel caso in cui si tratti di superfici gravate da uso civico detenute da soggetti privati ("Le terre di cui all'articolo 11, lett. a) della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (...omissis) sono gestite o concesse nelle forme

previste dall'articolo 16 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25. In caso di assenza dei piani di cui agli articoli da 12 a 14 gli interventi forestali possono essere eseguiti secondo le disposizioni previste dal successivo comma 9. In caso di concessioni di utenza di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 25/1988, il progetto esecutivo deve essere preventivamente approvato dall'ente concedente”).

Ne consegue che **nel caso di tagli colturali da eseguirsi in soprassuoli di proprietà di Enti pubblici o gravati da uso civico non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a) e b) della LR 3/2014.**

In altri termini, **per qualunque tipologia di taglio colturale ed indipendentemente dall'estensione dell'intervento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3, lettera c) della LR 3/2014:** l'intervento è sempre sottoposto ad autorizzazione e la richiesta di autorizzazione deve necessariamente essere corredata da un progetto esecutivo, redatto da tecnico abilitato ed iscritto all'Ordine Professionale, composto da tutti i documenti prescritti per la progettazione esecutiva nell'ambito della citata Determinazione Dirigenziale DH41/534/2014, indipendentemente dall'estensione della superficie oggetto di intervento e qualunque sia la destinazione dei materiali utili (uso civico o uso commercio) dallo stesso ritratti.

I contenuti e l'articolazione del progetto definitivo/esecutivo sono stati esplicitati nel sopra richiamato modello approvato con Determinazione Dirigenziale DH41/534/2014, nel quale non è operata distinzione alcuna fra progetto definitivo e progetto esecutivo.

Di recente, tuttavia, nell'ambito dei procedimenti autorizzativi sopra descritti sono intervenute innovazioni procedurali consistenti, che impongono di intervenire sui medesimi al fine di evitare complicazioni non necessarie, nell'ottica dello snellimento delle procedure. Ci si riferisce, in particolare, alle recenti disposizioni in materia di V.Inc.A. e alle diverse pronunce giurisprudenziali in ordine all'autorizzazione paesaggistica per i tagli colturali da realizzarsi in superfici boscate sottoposte al vincolo paesaggistico cd. “provvedimentale” ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42 del 22/01/2004.

Tali novità rendono opportuno operare una distinzione fra i livelli di progettazione definitivo ed esecutivo, funzionale a semplificare il procedimento di acquisizione dei pareri e delle osservazioni in materia di V.Inc.A. e di Vincolo paesaggistico e a consentire il recepimento in fase di progettazione esecutiva delle eventuali prescrizioni impartite dalle competenti autorità.

Fermo restando che è sempre possibile presentare il progetto nelle tre forme previste (preliminare, definitivo ed esecutivo) occorre in prima istanza sottolineare che per quanto disposto dalla L.R. 3/2014 **il livello di progettazione che dà luogo alla decorrenza dei termini di cui al richiamato art. 35, comma 3 lett. c., è solo quello esecutivo** e che i medesimi rimangono comunque sospesi per il periodo decorrente fra la richiesta e l'acquisizione degli altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altre autorità.

Al fine di definire compiutamente i predetti livelli di progettazione è utile il richiamo alla distinzione fra progettazione di carattere definitivo e progettazione di carattere esecutivo recata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18.04.2016 n. 50), e precisamente dall'Art. 23 “*Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi*”, del quale si riportano a seguire i commi 7 e 8:

*“7. Il **progetto definitivo** individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16.”*

*“8. Il **progetto esecutivo**, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.”*

Tutto ciò premesso, si definiscono ai fini del procedimento autorizzativo di cui alla L.R. 3/2014, art. 3, c. 2 e c. 3 lett.c), i livelli di progettazione per tagli colturali “preliminare”, “definitivo” ed “esecutivo”, di seguito descritti analiticamente in relazione a forma e contenuti minimi.

1) - Progetto preliminare

Il progetto preliminare, a firma di Dottore Forestale o Agronomo iscritto al relativo Albo professionale, può essere presentato nel caso in cui il richiedente intenda ottenere un assenso di massima alla tipologia di intervento prefigurato. La presentazione della richiesta di autorizzazione corredata da progetto preliminare non dà luogo alla decorrenza dei termini di cui all'art. 35 della L.R. n. 3/2014.

L'elaborato progettuale deve essere composto almeno da:

1. Relazione tecnica di massima nella quale siano riportati: inquadramento catastale e territoriale; descrizione della stazione con riferimento ai principali parametri ambientali; elencazione degli eventuali vincoli ambientali riscontrati (presenza di aree SIC, ZPS, aree parco, ecc.); descrizione del soprassuolo, compresa la massa legnosa da prelevare con l'intervento colturale stimata sulla base di un congruo numero di aree di saggio; nel caso di interventi volti al soddisfacimento dell'uso civico di legnatico numero di aventi diritto e quantitativi effettivamente necessari.
2. Cartografia in scala almeno 1:25.000 con individuazione dell'area di intervento.
3. Visure e planimetrie catastali con individuazione dell'area di intervento.
4. Dichiarazione sul gravame civico di cui al R.D. 1766/1927.
5. Documentazione fotografica

Nel caso in cui l'intervento previsto interessi superfici di proprietà di enti pubblici o soggette ad usi civici, il progetto preliminare è sempre approvato dall'organo competente dell'Ente proprietario o esponenziale, che delibera anche in merito alla presentazione della domanda all'Ufficio competente. Nell'atto di approvazione dovranno essere specificati anche: indicazione della finalità del taglio (uso civico, uso commerciale o uso misto); incarico a tecnico abilitato per la

progettazione e la direzione dei lavori. Tale atto dovrà essere allegato in copia conforme alla domanda.

2) - Progetto definitivo

Il progetto definitivo, a firma di Dottore Forestale o Agronomo iscritto al relativo Albo professionale, può essere presentato ai fini del procedimento di V.Inc.A. e può altresì essere utilizzato per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica nei casi di sussistenza di vincolo paesaggistico cd. "provvedimentale". La presentazione della richiesta di autorizzazione corredata da progetto definitivo non dà luogo alla decorrenza dei termini di cui all'art. 35 della L.R. n. 3/2014.

Il progetto definitivo dovrà essere composto da:

1. Relazione tecnica completa di:
 - a. inquadramento catastale e territoriale;
 - b. superfici oggetto di intervento, riferite ai dati catastali e, ove pertinente, assestamentali (superfici ed individuazione delle superfici nelle relative planimetrie);
 - c. descrizione della stazione, completa dei principali parametri ambientali;
 - d. individuazione e descrizione dei vincoli eventualmente insistenti sull'area oggetto di intervento, ivi compresi quelli di carattere ambientale (aree della Rete natura 2000, aree protette, ecc.) e quelli di cui al D.Lgs 42/2004;
 - e. descrizione del soprassuolo (specie presenti e relativa ripartizione percentuale, forma di governo e trattamento, dati dendrometrici, ecc.);
 - f. indicazione delle modalità con le quali in sede di progettazione esecutiva saranno identificate le piante da rilasciare o da abbattere (martellata);
 - g. descrizione dei rilievi dendrometrici, effettuati sulla base di un numero di aree di saggio tale da rappresentare, con margine di errore tollerabile, i principali parametri necessari a rappresentare il soprassuolo e l'intervento che sul medesimo si intende realizzare: massa presente, prelevata e residua e relative percentuali; area basimetrica presente, prelevata e residua e relative percentuali; numero di piante presenti, prelevate e residue e relative percentuali distinte per specie.
2. Descrizione e localizzazione delle eventuali opere connesse al taglio (art. 37 L.R. 3/2014).
3. Allegati Tecnici:
 - a) cartografia in scala 1:10.000 con individuazione dei confini dell'area di intervento materializzati al suolo mediante rilievo GPS;
 - b) elenco delle coordinate dei punti, numerati con numerazione progressiva, costituenti il perimetro dell'area;
 - c) elaborati tecnici di massima relativi alle eventuali opere connesse al taglio;
 - d) documentazione fotografica;
 - e) cronoprogramma dei lavori.
6. Studio per la Valutazione di Incidenza (solo per interventi ricadenti, anche parzialmente in aree natura 2000).
7. Relazione Paesaggistica (solo per interventi ricadenti, anche parzialmente in aree sottoposte a vincolo paesaggistico provvedimentale) ed eventuale autorizzazione ove già acquisita.

3) - Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo, a firma di Dottore Forestale o Agronomo iscritto al relativo Albo professionale, deve essere presentato nel caso in cui il richiedente intenda ottenere l'autorizzazione all'esecuzione del taglio colturale. La presentazione della richiesta di autorizzazione corredata da progetto esecutivo dà luogo alla decorrenza dei termini di cui all'art. 35 della L.R. n. 3/2014.

Il progetto esecutivo dovrà essere composto da:

1) Relazione tecnica completa di:

- a. inquadramento catastale e territoriale;
- b. superfici oggetto di intervento, riferite ai dati catastali (superficie catastale ed individuazione delle superfici nella relativa planimetria);
- c. descrizione della stazione, completa dei principali parametri ambientali;
- d. individuazione e descrizione dei vincoli eventualmente insistenti sull'area oggetto di intervento, ivi compresi quelli di carattere ambientale (aree della Rete natura 2000, aree protette, ecc.) e delle relative procedure di autorizzazione;
- e. descrizione del soprassuolo (specie presenti e relativa ripartizione percentuale, forma di governo e trattamento, dati dendrometrici);
- f. modalità di individuazione delle piante da rilasciare o da abbattere, da eseguirsi di norma secondo le modalità di seguito illustrate fatta salva diversa prescrizione dell'ufficio istruttore:
 - nelle fustaie e nelle fustaie transitorie: martellata e numerazione progressiva delle piante da abbattere con diametro a 1,30 superiore alla classe 20 cm (diametro a 1,30 cm maggiore o uguale a 17,5 cm) e lettera X realizzata con vernice di colore rosso a monte e a valle; martellata senza numerazione, lettera X e puntino alla base al di sotto della ipotetica sezione di taglio per le piante da abbattere con diametro compreso fra cm 12,5 e cm 17,5; , lettera X e puntino alla base per le piante da abbattere con diametro inferiore a cm 12,5;
 - nei cedui, nei tagli intercalari e negli avviamenti ad alto fusto: individuazione delle piante da rilasciare mediante apposizione sul fusto a monte e a valle di bande verticali sfalsate fra di loro e puntino alla base al di sotto della ipotetica sezione di taglio, realizzati con vernice di colore rosso;
 - in strutture particolarmente irregolari: sistema misto con bande sfalsate e puntino e martellata.

2. Quantificazione della massa legnosa da prelevare con l'intervento colturale.

3. Descrizione e localizzazione delle opere connesse al taglio (art. 37 L.R. 3/2014)

4. Calcolo del valore di macchiatico (solo per boschi di enti pubblici), con stima dei costi e dei ricavi effettuata con riferimento ai costi di taglio, allestimento ed esbosco e ai prezzi all'imposto mediante specifica analisi dettagliata in funzione della destinazione degli assortimenti utili ritraibili e con riferimento ai costi effettivi già verificatisi nell'area nella quale ricade la superficie boscata oggetto di intervento.

5. Allegati Tecnici:

- a. Elaborati relativi alla stima della massa da prelevare con l'intervento colturale: piedilista di martellata nel caso di fustaie o fustaie transitorie; dati delle singole aree di saggio dimostrative dell'intervento nel caso di interventi di taglio su cedui a regime e di interventi di avviamento all'alto fusto (le aree di saggio devono sempre essere materializzate sul terreno ed in esse devono essere contrassegnate con vernice indelebile le piante da rilasciare); piedilista di martellata e dati aree di saggio nei casi intermedi.
- b. Quadro riassuntivo con: massa presente, prelevata e residua e relative percentuali; area basimetrica presente, prelevata e residua e relative percentuali; numero di piante presenti, prelevate e residue e relative percentuali.
- c. Cartografia in scala 1:10.000 con individuazione dei confini dell'area di intervento materializzati al suolo mediante rilievo GPS.
- d. Elenco delle coordinate dei punti, numerati con numerazione progressiva, costituenti il perimetro dell'area. I punti dovranno essere individuati e riportati sul terreno in maniera tale da non poter essere modificati in occasione dell'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui i medesimi siano costituiti da esemplari arborei, su questi si dovrà apporre il numero progressivo con vernice indelebile di colore diverso da quello utilizzato per la martellata e gli stessi dovranno essere contrassegnati alla base con il martello forestale. In corrispondenza del n. progressivo dovranno inoltre essere riportati, oltre alle coordinate, la specie, il diametro a petto d'uomo e l'altezza cormometrica della pianta.
- e. Elaborati tecnici relativi alle opere connesse al taglio.
- f. Documentazione fotografica.
- g. Capitolato d'oneri redatto in funzione dello scopo dell'intervento (uso commercio o uso civico)
- h. Crono programma dei lavori

6. Studio per la Valutazione di Incidenza (solo per interventi ricadenti, anche parzialmente in aree natura 2000).

7. Relazione Paesaggistica (solo per interventi ricadenti, anche parzialmente in aree sottoposte a vincolo paesaggistico provvedimentale) ed eventuale autorizzazione ove già acquisita.

In ordine alla progettazione esecutiva è necessario, in estrema sintesi, che:

1. siano adeguatamente individuate le piante da rilasciare e quelle che cadono al taglio con le modalità descritte in funzione della tipologia di soprassuolo e di intervento (fustaia, fustaia transitoria, ceduo, tagli intercalari, avviamenti ad alto fusto);
2. la superficie oggetto di intervento sia adeguatamente perimetrata, in maniera da rendere inequivocabile la sua individuazione anche in relazione all'irrogazione di eventuali sanzioni per possibili sconfinamenti;
3. il progetto stesso sia corredato da tutti i documenti prescritti, **ivi compresi i capitoli d'oneri redatti in conformità a quelli predisposti dall'Amministrazione Regionale.**

Per quanto concerne questi ultimi non è tuttavia esclusa la possibilità di apportare ai medesimi eventuali adeguamenti al fine di renderli maggiormente aderenti all'intervento cui i medesimi sono riferiti.

Tuttavia, trattandosi di boschi di enti pubblici, vanno sempre tenute ben presenti sia le norme generali per quanto applicabili alla procedura di cui trattasi (p. es. le norme in materia di contabilità generale dello Stato - RD 827/1924) sia la necessità, per quanto attiene in particolare al cd. “Uso Commercio”, di avere ben definito l’oggetto della vendita anche alla luce di quanto stabilito in materia di contratti dal Codice Civile.

In tal senso risulta **non opportuno apportare modifiche alla parte generale dei capitolati**, essendo preferibile, per quanto non normato, apportare specifiche integrazioni nella parte speciale dei medesimi.

In ogni caso i suddetti capitolati saranno attentamente esaminati dall’Ufficio regionale preposto all’istruttoria del progetto, che in tal sede è chiamato ad esercitare compiutamente sia la tutela tecnica sia la tutela economica che, soprattutto nel caso dei boschi di proprietà degli Enti pubblici, la norma riserva alla Regione.

Ove nei capitolati vengano in evidenza elementi che in qualche modo possano essere di pregiudizio alla conservazione del bene o ai vantaggi di carattere economico che dall’utilizzazione dello stesso dovrebbero derivare per l’Ente proprietario, in sede di autorizzazione sono emanate apposite prescrizioni cui l’Ente richiedente è tenuto ad adeguarsi.


La presente è inviata alla Federazione degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e Forestali d’Abruzzo e ai singoli Ordini Provinciali affinché ne diano adeguata divulgazione presso i propri iscritti. È inoltre inviata, per opportuna conoscenza, al Comando Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise e ai Comandi Gruppo Carabinieri Forestali di L’Aquila, Teramo, Chieti e Pescara.

La presente è altresì pubblicata nel sito web della Regione Abruzzo nella Sezione “Foreste e Demani - Tagli colturali e vincolo idrogeologico”, raggiungibile al seguente link: <https://www.regione.abruzzo.it/content/tagli-colturali-e-vincolo-idrogeologico>

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

Dott. For. Francesco CONTU

(firma elettronica)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. For. Sabatino BELMAGGIO

(firma digitale)